

L'intervento degli Ermellini in merito al sequestro preventivo ex 231 per reimpiego di denaro

Non si paga il Fisco riciclando

Srl responsabile: non rileva la destinazione delle somme

Per la Cassazione la valutazione dell'esistenza del profitto va condotta considerando il momento del reimpiego, che attribuisce alla società un sicuro incremento patrimoniale

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

È legittimo il sequestro preventivo disposto ex dlgs 231 nei confronti di una Srl, relativo all'illecito amministrativo derivante dal reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita, anche se le somme sono servite per pagare il Fisco. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, seconda sezione penale, n. 35362 del 20 settembre scorso, con cui la Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che la valutazione dell'esistenza del profitto va condotta considerando il momento del reimpiego, che attribuisce alla società un sicuro incremento patrimoniale, la cui destinazione invece non rileva per escludere il profitto realizzato in precedenza. Nel caso di specie, la disponibilità delle somme conseguita dalla Srl attraverso la condotta di reato realizzata dalla legale rappresentante aveva incrementato il patrimonio della società, che attraverso quell'operazione aveva adempiuto alle obbligazioni tributarie, possibilità che, in difetto dell'erogazione di quelle somme, non si sarebbe potuta realizzare, così assumendo sia il rischio di iniziative esecutive o di liquidazione giudiziale, sia il pericolo per la società di essere posta fuori dal mercato.

Il caso. La vicenda riguarda il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nell'ambito di un procedimento a carico di una Srl per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 octies dlgs 231/2001, con riguardo alle condotte di reimpiego di denaro di provenienza illecita poste in essere dall'amministratrice unica e legale rappresentante della

società, condotte realizzate a vantaggio della persona giuridica che aveva beneficiato della disponibilità delle somme di provenienza delittuosa per proseguire l'attività d'impresa, anche mediante l'adempimento di obbligazioni tributarie. Contro il provvedimento aveva proposto ricorso la società, deducendo la violazione di legge, per difetto di motivazione, sulla natura e consistenza del profitto che si assumeva costituire oggetto del sequestro finalizzato alla confisca. Secondo la difesa, le somme che erano state indicate come corrispondenti al profitto del reato di reimpiego avrebbero esclusivamente rappresentato la disponibilità finanziaria ottenuta dalla Srl per adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'amministrazione finanziaria, peraltro con contestuale assunzione dell'obbligo di restituire le medesime somme a coloro che le avevano erogate; sarebbe mancato, dunque, qualsivoglia profitto nell'operazione contestata come illecita, sia nei confronti della persona fisica che aveva operato, sia nei confronti della persona giuridica, difettando alcun vantaggio patrimoniale o incremento monetario. E sarebbe stata inoltre indimostrata la pertinenzialità delle somme sequestrate rispetto al denaro che si assumeva essere il profitto del reato presupposto. Si deduceva infine violazione di legge, sempre sotto il profilo del difetto di motivazione, in ordine al requisito del pericolo legittimante il sequestro, essendo stato dimostrato che il denaro ricevuto e ritenuto provento del reato presupposto era stato versato all'erario, mentre l'amministratrice e i suoi familiari avevano assunto obbligazioni garantite con il patrimonio personale per adempiere integralmente ai debiti tributari.

Il reato di reimpiego e la responsabilità 231. Dunque, prima di soffermarsi sulla pronuncia della Cassazione, va osservato che l'illecito in relazione al quale era stato instaurato un procedimento nei confronti della società, e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme costituenti il profitto, è il reato di reimpiego di



denaro di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter c.p., che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 2.500 euro a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Inoltre, nel caso in cui, come nella vicenda in esame, il reimpiego sia commesso dall'amministratore di una società nell'interesse o a vantaggio della stessa, accanto alla responsabilità penale della persona fisica scatta la responsabilità amministrativa da reato della società ai sensi dell'art. 25-octies dlgs 231/2001, e si applicano la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni). Va considerato che ogni quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1549, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, e che alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto (ovvero l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevo-

lazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore a due anni, e la confisca, nonché, prima ancora della condanna, la possibilità di disporre il sequestro preventivo.

Il vantaggio patrimoniale.

Gli Ermellini, nella decisione in commento, hanno evidenziato come il motivo di ricorso, che contestava la sussistenza degli elementi per individuare nelle somme sequestrate il profitto confiscabile ai sensi del dlgs 231/2001, ruotasse intorno all'affermazione secondo cui l'impiego delle somme, ricevute dalla società attraverso il socio unico beneficiario dei bonifici a lei diretti, in quanto destinate a soddisfare pretese fiscali, non avrebbero potuto integrare alcun vantaggio patrimoniale, trattandosi di operazione che aveva comportato l'assunzione del debito nei confronti del socio finanziatore. Si trattava di una ricostruzione che collideva con la realtà economico finanziaria, poiché la disponibilità delle somme conseguita dalla società, attraverso la condotta di reato realizzata dalla legale rappresentante (che aveva consapevolmente ricevuto somme di provenienza illecita, in difetto di alcun legame funzionale o di rapporti commerciali con l'ente che aveva eseguito i bonifici, ente operante in violazione di norme tributarie), aveva incrementato il patrimonio della società, la quale attraverso quell'operazione aveva adempiuto alle obbligazioni tributarie. Possibilità che, in difetto dell'erogazione di quelle somme, non si sarebbe potuta realizzare così assumendo sia il rischio di iniziative esecutive o di liquidazione giu-

diziale, sia il pericolo per la società di esser posta fuori dal mercato).

La decisione della Suprema Corte. La Cassazione ha osservato che la valutazione dell'esistenza del profitto va condotta considerando il momento del reimpiego, che attribuisce alla società un sicuro incremento patrimoniale, la cui destinazione non rileva per escludere il profitto realizzato in precedenza. Del tutto inconferente è stata inoltre valutata la deduzione sul difetto di pertinenzialità del denaro sequestrato rispetto al denaro costituente il profitto, trattandosi di sequestro per equivalente. Quanto alle censure relative al profilo del pericolo legittimante il sequestro, esse sono state ritenute del tutto reiterative degli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale del riesame che, anche attraverso il richiamo al proprio precedente riguardante la misura cautelare reale disposta nei confronti dell'amministratrice indagata, aveva fornito l'indicazione degli elementi sintomatici del rischio di dispersione del denaro, ricollegabili sia all'immediata destinazione delle somme per saldare i debiti verso l'erario (somme evidentemente non recuperabili), sia alla tendenza all'occultamento (e, quindi, alla sottrazione) del denaro nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa, come testimoniato dal rinvenimento di un significativo quantitativo di denaro contante nascosto in un contenitore di rifiuti all'interno della sede aziendale della ricorrente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma alla Cassa delle ammende.

—● Riproduzione riservata —■

Norme e principi

DS6901

DS6901

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<p>I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000</p> <p>II. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi</p>
Art. 25-octies dlgs 231/2001	<p>I. In relazione ai reati di cui agli articoli [...] 648-ter c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p> <p>II. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni</p>
Il chiarimento della Suprema Corte	<p>Come affermato da Cass. pen. n. 35362/2024, ai fini della valutazione dell'esistenza del profitto: bisogna considerare il momento del reimpiego, che attribuisce alla società un sicuro incremento patrimoniale; la destinazione del denaro invece non rileva per escludere il profitto realizzato in precedenza</p>